

**ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE DELLA LOMBARDIA  
=Sede di Milano=**

**R I C O R S O**

Per il dott. **Alessio DE FRANCESCHI**, nato a Copertino (LE) il 19.04.1990 e residente in Carmiano (LE) alla Via Sagrato n. 58 - c.f. DFRLSS90S19C978J, rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Lorenzo (c.f. LRNDNL66A19E506V – pec danilo@pec.studiolorenzo.eu – fax 0832.091740) del foro di Lecce giusta mandato a margine del presente atto ed elettivamente domiciliato presso il domicilio telematico di quest'ultimo: PEC danilo@pec.studiolorenzo.eu

**contro**

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca**, in persona del suo Ministro *pro tempore*, con sede in Roma al Viale Trastevere n. 76/A, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano

nonché

il **Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia**, in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, con sede in Milano alla Via Polesine n. 13, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Milano

e

**INTERLANDI Annalisa**, in qualità di candidata della prova concorsuale, domiciliata presso l'indirizzo PEC annalisa.interlandi@pec.it

\*\*\*\*\*

**OGGETTO:** annullamento, previa sospensione dell'efficacia:

- a) della nota trasmessa via mail in data 11 giugno 2020 da parte dell'USR Lombardia relativa al concorso per esami a 2004 posti per l'accesso al profilo di funzionario di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (DSGA) indetto con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, nella parte in cui si comunica al ricorrente il punteggio della prova scritta e, per effetto, la non ammissione alla prova orale;
- b) della griglia di valutazione della prova scritta del ricorrente recante i relativi punteggi;
- c) della nota prot. 12071 del 12.6.2020 e 13363 del 30.6.2020 recanti le integrazioni all'elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella misura in cui non includono il ricorrente;
- d) dei Verbali di concorso n. 1 del 31.10.2019; n. 2 del 5.11.2019; n. 3 del 6.11.2019; n. 5 del 13.12.2019; n.26/B della II Sottocommissione nella parte in cui viene attribuito al ricorrente di 18punti e, in generale, di tutti i verbali del concorso per cui è causa;
- e) del Decreto del Direttore Generale del MIUR prot. n. 2270 del 03.08.2020 di approvazione della graduatoria di merito dei posti messi a concorso per la Regione Lombardia e della allegata graduatoria di merito;
- f) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale a tutti gli atti impugnati.

oooooooooooooooooooo

### **In fatto**

Con D.D.G. n. 2015 del 20.12.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 102 del 28.12.2018, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

bandiva un concorso pubblico, per esami e titoli, finalizzato alla copertura di 2004 posti di Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi del personale ATA presso gli istituti e scuole di istruzione primaria e secondaria, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali, inclusi i centri provinciali per l'istruzione degli adulti.

L'art. 2 del citato bando individuava, per ogni singola Regione, il numero di posti messi a concorso e in particolare, per quanto attiene l'interesse nel presente ricorso, per la Regione Lombardia venivano individuati n. 451 posti, di cui 135 posti (pari al 30%) riservati al personale ATA di ruolo, ai sensi dell'art. 2, comma 6, del Bando.

Sempre il citato bando prevedeva e disciplinava i requisiti generali di ammissione (art. 4), le modalità e i termini di presentazione della domanda (art. 6), le prove d'esame articolate in prova scritta, prova orale e valutazione dei titoli (artt. 11, 12, 13, 14, 15 e 16) e la compilazione della graduatoria finale dei soggetti vincitori del concorso (art. 17).

Con domanda tempestivamente presentata e inviata nelle forme previste dal bando, il ricorrente chiedeva di partecipare alla procedura concorsuale innanzi detta per la Regione Lombardia, all'uopo indicando anche i titoli posseduti.

Considerato l'elevatissimo numero di domande pervenute (oltre 12mila), si procedeva ad una prova preselettiva, così come previsto dall'art. 4 del citato Bando. All'esito della citata prova, il ricorrente veniva ammesso alla prova scritta.

L'art. 13 del Bando, nel disciplinare le modalità di svolgimento della prova scritta, statuiva che la stessa consisteva in *"a. una prova costituita da sei*

*domande a risposta aperta, volta a verificare la preparazione dei candidati sugli argomenti di cui all'Allegato B del decreto ministeriale; b. una prova teorico - pratica, consistente nella risoluzione di un caso concreto attraverso la redazione di un atto su un argomento di cui all'Allegato B del decreto ministeriale".*

Per le prove scritte veniva previsto un punteggio massimo di 30 punti ciascuna e, in particolare, per la prova di cui al punto a), un punteggio da 0 a 5 (comunque multiplo intero di 0,5) per ciascuno dei sei quesiti, mentre per la prova di cui al punto b) un punteggio compreso tra 0 e 30.

Sempre il Bando di concorso prevedeva che la Commissione avrebbe proceduto prioritariamente all'esame della prova di cui al punto a), specificando che la valutazione di cui alla prova sub b) sarebbe avvenuta solo nel caso in cui il candidato avesse riportato per la prima prova un punteggio superiore a 21.

I criteri di valutazione per le prove scritte venivano così (successivamente) disciplinati:

per la prova scritta di cui alla citata lett. a): **1) Inquadramento normativo - Capacità di inquadramento delle tematiche oggetto del quesito; conoscenza ed uso della normativa di riferimento"** con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 -1; adeguata Punti 1,5; ottima Punti 2; 2) "Sintesi. esaustività e aderenza all'oggetto del quesito - "Organicità, chiarezza, correttezza logico -formale e completezza della trattazione"* con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0; lacunosa Punti 0,5 -1 -1,5; adeguata Punti 2; ottima Punti 2,5 -3.*

Per la prova scritta di cui alla citata lett. b): **1) "Inquadramento normativo - Capacità di individuare ed utilizzare i corretti riferimenti normativi"** con la seguente valutazione: *insufficiente Punti 0 -1-2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata*

Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8; 2) *“Trattazione del caso proposto - Analisi delle problematiche oggetto del caso e individuazione delle relative soluzioni; capacità argomentativa”* con la seguente valutazione: *“insufficiente Punti 0 - 1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7; ottima Punti 8”*; 3) *“Pertinenza e correttezza dell'atto predisposto dal candidato per la soluzione del caso proposto - Organicità, pertinenza e completezza dell'atto in termini tecnico-normativi; adeguatezza dell'atto alle soluzioni individuate nella trattazione del caso”* con la seguente valutazione: *“insufficiente Punti 0 -1- 2; lacunosa Punti 3-4-5; adeguata Punti 6; buona Punti 7 - 8; ottima Punti 9”*; 4) *“Correttezza logico-formale - Correttezza, completezza e coerenza dell'elaborato”* con la seguente valutazione: *“insufficiente Punti 0 - 1; lacunosa Punti 2; adeguata Punti 3; buona Punti 4; ottima Punti 5”*.

Con Decreto prot. n. 1897 del 27.06.2019 il Direttore Generale del MIUR nominava il Presidente della commissione esaminatrice e i membri della stessa.

Veniva, così, svolta le prove scritte con la formulazione di n. 6 domande (prova sub a il giorno 5.11.2019) e del quesito teorico-pratico (prova sub b il giorno 6.11.2019).

Il ricorrente provvedeva, quindi, alla redazione degli elaborati previsti per entrambe le prove scritte, consegnando il tutto nei termini previsti.

Conclusa la prova scritta non veniva comunicata la data di abbinamento delle buste — candidato, come imposto dall'art. 14, comma 4 del D.p.r. 487/1994, né tale necessaria operazione risulta dai Verbali acquisiti in sede di accesso agli atti.

Con mail datata 11.06.2020, l'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia

comunicava al De Franceschi la mancata ammissione alla prova orale, avendo lo stesso conseguito il seguente punteggio: prima prova punti 21; seconda prova punti 18.

A seguito di formale istanza di accesso agli atti, il ricorrente veniva in possesso della copia dei propri elaborati scritti e della relativa griglia di valutazione dalle quali risulta quanto segue:

- per la prova dei sei quesiti a risposta aperta:

quesito n. 1: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – ottima punti 2,5;

quesito n. 2: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 3: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 4: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 5: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – adeguata punti 2;

quesito n. 6: inquadramento normativo – adeguata punti 1,5; sintesi, esaustività ed aderenza all’oggetto del quesito – lacunosa punti 1,5;

- per la prova teorico pratica:

inquadramento normativo – adeguata – punti 6;

trattazione del caso proposto – adeguata – punti 6;

pertinenza e correttezza dell’atto predisposto dal candidato – lacunosa – punti 4;

correttezza logico-formale – lacunosa – punti 2.

Nei documenti trasmessi a seguito della istanza di accesso agli atti figuravano, oltre agli elaborati del ricorrente e relative griglie di valutazione, anche, il Verbale di insediamento della Commissione; i Verbali relativi allo svolgimento delle prove scritte; il Verbale di correzione della prima prova scritta, delle griglie di valutazione con i relativi punteggi; il Verbale di organizzazione dei lavori. Non veniva trasmesso il verbale n. 4 di cui si ignora il contenuto.

Inoltre l'Amministrazione non concedeva l'accesso agli atti degli elaborati di altri candidati risultati idonei alla prova scritta.

Con decreto prot. n. 2270 datato 3.8.2020 il Direttore Generale del MIUR approvava la graduatoria di merito per i posti messi a concorso nella Regione Lombardia, con allegata detta graduatoria.

I provvedimenti impugnati e meglio indicati nell'epigrafe del presente ricorso, sono illegittimi e se ne chiede l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, per i seguenti

### MOTIVI

**1. Violazione e falsa applicazione dei criteri di valutazione della prova tecnico-pratica. Eccesso di potere per manifesta illogicità e irragionevolezza; eccesso di potere per erroneità e contraddittorietà della motivazione, violazione degli artt. 3 e 97 Cost; ingiustizia manifesta.**

La valutazione operata dalla Commissione esaminatrice (18/30 punti) alla seconda prova scritta svolta dal ricorrente è palesemente errata, ingiusta e illegittima.

All'uopo, la prima considerazione che balza evidente agli occhi

nell'esaminare la griglia di valutazione di tale prova, consiste nella evidente illogicità e contraddittorietà della valutazione operata, atteso che sia nel criterio "inquadramento normativo", sia nel criterio "trattazione del caso proposto" la Commissione ha assegnato un punteggio pari a 6 punti ciascuno, con valutazione della prova in termini di "adeguata", che presuppone una completa conoscenza della normativa da applicare alla procedura ed una indubbia capacità di trattazione del caso proposto.

Inspiegabilmente e immotivatamente, nelle voci "pertinenza e correttezza dell'atto" e "correttezza logico-formale", è stato rispettivamente attribuito un punteggio di 4 (lacunosa) e 2 (lacunosa) punti.

Tali punteggi sono evidentemente contraddittori rispetto alla valutazione conseguita per l'inquadramento normativo e la trattazione del caso, non essendo revocabile in dubbio che il ricorrente abbia dimostrato adeguate capacità di ricerca e applicazione della normativa e adeguate capacità di trattare il caso in rapporto alla normativa applicabile, salvo poi considerare l'elaborato come "lacunoso" con riferimento alla pertinenza dell'atto per la soluzione del caso proposto e alla correttezza logico-formale.

Il dott. De Franceschi ha correttamente individuato la normativa che disciplina l'autonomia della Istituzione Scolastica in merito alla organizzazione didattico-scientifica, finanziaria e negoziale.

Ha compiutamente analizzato la normativa prevista dal Decreto Interministeriale n. 129 del 2018 in materia di autonomia negoziale delle Istituzioni scolastiche nonché la disciplina generale contenuta nel Codice dei Contratti Pubblici.

Ha illustrato le competenze e i poteri del DS, con specifico riferimento

all'attività negoziale, con relative competenze di assistenza del d.s.g.a. ed illustrazione anche della c.d. "determina a contrarre".

Ha analizzato gli strumenti negoziali messi a disposizione del DS, con particolare riguardo all'affidamento di lavori, servizi e forniture mediante la Consip e, in alternativa, all'affidamento in via autonoma.

Ha analizzato termini e condizioni per la conclusione di contratti di fornitura di beni e servizi con modalità di affidamento diretto ovvero della procedura negoziata, individuando correttamente sia la soglia sia la normativa applicabile.

Nella stesura della Determina a contrarre, il ricorrente ha correttamente indicato nel preambolo le norme di legge applicabili e di riferimento; ha individuato l'acquisto del materiale necessario e il relativo valore; ha correttamente individuato la soglia ai fini della individuazione della procedura negoziale applicabile; ha giustamente applicato l'art. 36 del D. Lgs. n. 50/2016, con conseguente procedura in affidamento diretto e determina a contrarre, previa valutazione dei preventivi pervenuti.

Alla luce di quanto innanzi detto e del contenuto dell'elaborato scritto del De Franceschi, che rappresenta prova certa di quanto sopra asserito ed è sicuramente più che corretto ed esaustivo, è evidente l'errore di valutazione in cui è incorsa la Commissione nel predisporre le valutazioni, soprattutto per quanto attiene il giudizio di "lacunoso" che presuppone carenze contenutistiche sicuramente non presenti nella prova redatta dal ricorrente.

\*\*

Per quanto riguarda la valutazione dell'elaborato rispetto ai parametri della griglia prevista per la prova tecnico-pratica, si rappresenta quanto segue.

Per quanto attiene il criterio relativo all'inquadramento normativo, è stato assegnato al De Franceschi un punteggio di 6 su 8 punti (adeguata), nonostante lo stesso abbia puntualmente individuato ed enucleato tutte le normative di riferimento applicabili; pertanto non vi è dubbio che per tale criterio di valutazione lo stesso avrebbe diritto ad una valutazione massima pari a 8 punti.

D'altra parte, risulta provato dallo stesso elaborato critto come il candidato abbia dimostrato indubbie capacità di utilizzo ed inquadramento del quadro normativo di riferimento, individuando la corretta normativa da applicare e la procedura da seguire per sviluppare e risolvere il caso concreto.

Per quanto attiene il criterio relativo alla trattazione del caso proposto, al ricorrente è stato assegnato un punteggio di 6 su 8 (adeguata), nonostante lo stesso abbia descritto la situazione oggetto di prova in materia assolutamente completa ed esaustiva, senza tralasciare alcun dettaglio e/o riferimento, individuando la corretta prospettazione del caso e la giusta soluzione, seguendo un percorso logico/giuridico immune dal benché minimo vizio e/o mancanza. Pertanto non vi è dubbio che per tale criterio di valutazione lo stesso avrebbe diritto ad una valutazione massima pari a 8 punti.

Per quanto attiene il criterio della pertinenza e correttezza dell'atto predisposto per la soluzione del caso proposto, la Commissione ha attribuito un punteggio pari a 4 su 8, considerando tale aspetto dell'elaborato addirittura come "lacunoso".

Premessa la evidente contraddittorietà ed illogicità di tale giudizio, non si comprende come un compito correttamente inquadrato sul piano normativo

e correttamente trattato nel caso proposto, possa poi essere considerato lacunoso con riferimento alla pertinenza dell'atto predisposto. La palese illegittimità di tale valutazione è ancora più evidente ove si consideri che è sfornita della benché minima motivazione.

Ad ogni buon conto, la determina a contrarre è stata elaborata nella più assoluta correttezza tecnico-formale-normativa, evidenziando come la determina a contrarre predisposta dal ricorrente fosse l'unico atto idoneo a risolvere il caso oggetto di prova e, pertanto, la scelta intrapresa dal De Franceschi non poteva non essere considerata adeguata alla soluzione del caso proposto.

Per quanto attiene al criterio della correttezza logico-formale, valgono le medesime considerazioni svolte sotto il profilo della illogicità/contraddittorietà dei giudizi, oltre che per la carenza motivazionale.

Anche per tale criterio, non può non evidenziarsi la palese illegittimità del punteggio di 2 punti (con valutazione lacunosa dell'elaborato), laddove lo stesso si presenta chiaro ed esaustivo nella sua portata espositiva, completo e coerente sul piano logico delle conclusioni assunte.

D'altra parte, non sfuggirà all'Ecc.mo TAR adito che il ricorrente ha riportato, nella seconda prova, un punteggio di 18 punti sui 21 necessari e previsti per il superamento della stessa; pertanto una corretta valutazione delle prova secondo i criteri generali predisposti ed in rapporto la valore concreto dell'elaborato, consentirebbe sicuramente al De Franceschi di ottenere i 3 punti mancanti per poter accedere alla fase della prova orale.

**2. Eccesso di potere per contraddittorietà e disparità di trattamento;**

**violazione dei principi in materia di oggettività ed imparzialità dell'azione amministrativa; violazione degli artt. 3 e 97 Cost; violazione del giusto procedimento; difetto di motivazione.**

La valutazione dell'elaborato del ricorrente è frutto di una correzione affetta da un grave vizio di contraddittorietà e disparità di trattamento, ove si consideri che gli elaborati sono stati corretti da una unica commissione la quale ha evidentemente modificato il proprio metro di giudizio tra un candidato e l'altro, anche in considerazione del fatto che in alcune sedute di correzione la Commissione ha corretto un numero di elaborati estremamente maggiore ed in un periodo di tempo ridotto rispetto ad altre dove in periodi di tempo più lunghi è stato valutato un numero inferiore di elaborati.

Ciò rende quanto mai evidente la sussistenza di una disparità di trattamento, la quale rende necessaria l'acquisizione in giudizio degli elaborati scritti relativi alla II prova scritta dei candidati che hanno ottenuto la sufficienza (21/30), al fine di compararli all'elaborato del ricorrente e dare prova della disparità di trattamento posta in essere dalla Commissione in sede di valutazione degli elaborati.

D'altra parte, è ben nota la giurisprudenza che consacra il diritto ad acquisire detti elaborati, laddove necessari o quanto meno idonei ad una corretta decisione della fattispecie giudiziaria dedotta.

**3. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.; eccesso di potere per difetto di istruttoria; travisamento dei fatti; motivazione illogica, insufficiente e contraddittoria.**

L'esclusione del ricorrente dalla prova orale si presenta come manifestamente ingiusta e illegittima.

All'uopo, è nota a questa difesa la giurisprudenza che considera l'attribuzione di un punteggio numerico alle prove concorsuali come sufficiente a soddisfare l'obbligo di motivazione delle valutazioni espresse dalla Commissione; tuttavia è anche vero che deve essere ben chiaro il percorso motivazionale seguito dalla stessa nella assegnazione del punteggio, laddove in caso contrario (come in quello oggetto del presente giudizio) è sussistente un vizio idoneo a determinarne l'annullamento.

Non può essere revocato in dubbio che nel caso che ci occupa risulta del tutto "oscuro" il percorso motivazionale seguito dalla Commissione nella attribuzione del punteggio assegnato alla seconda prova scritta, specie ove si proceda ad una valutazione comparativa tra l'elaborato redatto dal ricorrente, i criteri di valutazione determinati "a monte" e la valutazione offerta dalla Commissione.

Senza sottacere che la minima differenza – di soli 3 punti - tra il punteggio complessivamente attribuito alla seconda prova scritta (18/21) e il punteggio minimo sufficiente per accedere alla prova orale (21/30) appare palesemente ingiustificato rispetto al valore delle prova pratica svolta dal De Franceschi.

Da ultimo, la Commissione non ha evidenziato, rispetto all'elaborato del ricorrente, nessun errore di carattere formale o sostanziale che giustifichi il punteggio di insufficienza attribuito.

#### **ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIONE DEI PROVVEDIMENTI**

#### **IMPUGNATI**

Il *fumus boni iuris* risulta evidente dalle motivazioni di cui al presente ricorso

ed il *periculum in mora* è *in re ipsa*. Invero, dal perdurare del provvedimento impugnato, il ricorrente si vede privata del bene della vita ovvero del proprio diritto a partecipare alla prova orale del concorso per cui è causa, onde poter aspirare al superamento dello stesso e conseguente attribuzione di un posto di lavoro.

Per tale motivo, si chiede che l'Ecc.mo TAR adito voglia disporre comunque lo svolgimento della prova orale del ricorrente.

Non si può sottacere che in Lombardia sono risultati idonei al concorso per cui è causa n. 205 candidati a fronte dei 451 posti messi a bando; pertanto l'ammissione del ricorrente a svolgere comunque la prova orale non comporta alcun pregiudizio all'interesse pubblico né a quelli degli altri candidati risultati vincitori.

Ferma restando, anche nello svolgimento della fase di merito, la necessità di disporre una Verificazione finalizzata alla ricorrezione della seconda prova scritta del ricorrente da parte di una diversa Commissione composta sulla base della normativa di riferimento (art 9 del DPR 487/1994 e art. 16 del DM 129/2005).

#### **ISTANZA ISTRUTTORIA**

Si fa istanza affinché l'ecc.mo TAR adito ordini all'USR per la Lombardia di produrre in giudizio un numero di elaborati scritti di candidati che hanno raggiunto la sufficienza alla seconda prova scritta del concorso per cui è causa, ritenuto congruo al fine del decidere, anche onde poter verificare eventuali disparità di trattamento e/o differenze di valutazione degli elaborati da parte della Commissione.

#### **ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

### **PROCLAMI**

Si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero di soggetti risultati vincitori del concorso, l'ecc.mo TAR adito Voglia concedere l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc, con pubblicazione degli atti processuali sul sito web del MIUR ovvero attraverso altre forme di notificazione.

---

Tanto premesso il dott. Alessio De Franceschi, come in epigrafe rappresentato, domiciliato e difeso

### **c o n c l u d e**

perché l'On. T.A.R. adito voglia, respinte tutte le contrarie eccezioni e deduzioni, accogliere il presente ricorso e, previa sospensione degli atti impugnati, annullare gli stessi per tutte le motivazioni contenute nel presente atto, con accoglimento anche delle richieste istruttorie ivi formulate e della istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami.

Ai sensi delle norme vevoli in materia di contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile ed è esente dal pagamento del C.U. per motivi reddituali.

Lecce/Milano, 08.09.2020

**Avv. Danilo Lorenzo**